



COMUNE DI TRIGOLO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa 2 26018 TRIGOLO
Tel. 0374 370122
C.F. e p. IVA 00304290190
E-mail : protocollo@comune.trigolo.cr.it
PEC: comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: ADDENDUM RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024

Con nota di protocollo n. 7615 del 13.05.2024, e con protocollo dell'Ente n. 2029 del 14.05.2024, la sezione Regionale di Controllo della Lombardia ha comunicato una richiesta di integrazione della relazione di fine mandato 2019-2024, trasmessa e pubblicata alla competente sezione Regionale di controllo in data 22.03.2024 con protocollo n. 3867.

Tale richiesta di integrazione verte su una delibera dell'organismo di controllo, la n. 248 del 13.11.2023 relativa all'esame dei rendiconti esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022, con cui sono stati riferiti i seguenti rilievi:

1. Gestione residui

In sede istruttoria sono risultate le seguenti percentuali di riscossione in c/residui:

- Imu-Tasi: 72,80%, 79,46%, 98,74% e 23,41%;
- Tarsu-Tia-Tares-Tari: 37,55%, 54,35%, 39,63% e 84,89%;
- Sanzioni amministrative da violazione al codice della strada: 100%, 0%, 0% e 5,08%.

In risposta alla richiesta di dati aggiornati e di chiarimenti sulle misure adottate per migliorare la capacità di riscossione in conto residui, in particolare, delle entrate da sanzioni al codice stradale, l'Ente si è limitato a fornire riscontro con riferimento alle entrate da sanzioni al codice stradale, facendo presente che il servizio di riscossione è svolto in convenzione con altri enti, mentre la riscossione coattiva è affidata (come per le altre entrate comunali) ad una società esterna.

Dalla relaz./quest. 2022 (p.21) e dalla relaz. al rendiconto 2022 (p.18) risultano, inoltre, percentuali basse di riscossione da recupero evasione Imu/Tasi e Tari, in quanto, per Imu/Tasi, a fronte di accertamenti per euro 24.441,95 le riscossioni sono state di euro 379 e, per Tari, a fronte di accertamenti per euro 90.696,18, le riscossioni sono state di euro 14.216,98.

La Sezione prende atto delle misure adottate dall'Ente, raccomandando allo stesso il continuo monitoraggio dell'attività di riscossione (in particolare, da recupero da evasione), riservandosi ogni ulteriore considerazione al riguardo all'esito del controllo sui successivi rendiconti.

2. Fondo garanzia debiti commerciali

Con riferimento all'accantonamento al fondo garanzia dei debiti commerciali, nella relazione al rendiconto 2021 (p.19), il revisore rileva che "nel bilancio 2021 per l'ente era scattato l'obbligo di accantonare tale fondo in misura pari a € 23.078,17 non avendo rispettato nell'esercizio 2020 tutte le relative condizioni previste per il pagamento dei debiti commerciali. L'accantonamento è stato svicolato al 31. 12.2021 avendo in tale esercizio rispettato i termini di pagamento e tutte le altre condizioni previste in merito".

In sede istruttoria sono stati richiesti i dati per verificare i presupposti per l'accantonamento al fondo nel biennio.

Sulla base dei dati trasmessi l'Ente avrebbe dovuto accantonare e riportare nella parte accantonata del risultato di amministrazione l'importo di euro 12.691,63, pari al 2% dello stanziamento 2021 per la spesa di beni e servizi. Richiamando la propria giurisprudenza sul punto, la Sezione rileva, infatti, che ai sensi dell'art.1, c.863, l. 145/2018, come modificata dall'art.38 bis, c.2, d.l. 34/2019, conv. con l. 58/2019, "Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859" (cfr., SRC Lombardia n.71 e 181 del 2023/PRSE).

A seguito della modifica dell'art.1, c. 862, l.145/2018 ad opera dell'art.2, c. 4 quater, lett.b, d.l. 31.12.2020 n. 183, conv. con l.21/2021, l'accantonamento stanziato nella parte corrente del bilancio confluisce, non più nella parte libera, ma nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Si registra, in ogni caso, come il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione 2021 del fondo non ha comportato il disavanzo per l'Ente, stante la capienza della parte disponibile 2021, pari a euro 39.596,78. Inoltre, anche il rendiconto 2022 si chiude con una parte disponibile pari a euro 19.722,84.

3. Organismi partecipati

L'Ente presenta nel (solo) 2022 un accantonamento di euro 10.000 a fondo perdite partecipate per "accantonamento per liquidazione Cise".

In risposta alla richiesta di elementi informativi aggiornati e documentati sullo stato di liquidazione del Cise (Consorzio intercomunale sviluppo economico) e sulla sussistenza o meno di riflessi sul bilancio dell'Ente (anche in esito all'accertamento relativo all'eventuale rilascio di garanzie a favore del consorzio), l'Ente ha trasmesso la documentazione, ricevuta il 28.09.2023, relativa all'esito della vendita dei beni oggetto di procedura esecutiva. Ha, inoltre, precisato che la propria quota di partecipazione è pari al 7,85% e di non aver rilasciato garanzie a favore del consorzio. Il consorzio Cise registra perdite in tutti gli esercizi oggetto di istruttoria (nel 2021 la perdita in bilancio ammonta a euro 3.850.585 e nel 2022 a euro 203.891). Il totale perdite portate a nuovo nel 2022 è pari a euro 5.181.022 e i debiti verso le banche ammontano a euro 6.211.828. La situazione del Consorzio intercomunale sviluppo economico è stata attenzionata dalla Sezione con deliberazione n.111/2023/PRSE e n.217/2023/PRSE emessa nei confronti dei comuni di Annicco e di Genivolta, altri enti consociati, a cui si rinvia per le considerazioni sul punto. In questa sede si ribadisce che, ai sensi dell'art. 1, c.551, l. 147/2013, come modificato dal d.lgs. 175/2016, l'accantonamento a fondo perdite è reso disponibile se l'ente è posto in liquidazione. Il disavanzo da liquidazione dell'azienda speciale non è riconducibile ai disavanzi ex art. 194, lett. b), Tuel in quanto non mira alla conservazione dell'integrità e continuità aziendale (cfr. del. 274/2012, n.96/2020, n. 63/2021).

4. Tardiva approvazione rendiconto 2021

L'Ente ha approvato il rendiconto 2021 in leggero ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 227 d.lgs. 267/2000 (delibera c.c. n. 26 del 09.05.2022).

In sede istruttoria è stato rappresentato che l'Ente disponeva di un segretario a scavalco, di aver proceduto alla convocazione del Consiglio Comunale entro il 30.04.2022 e alla deliberazione nella prima data utile espressa dal segretario, compatibilmente anche con gli elaborati necessari all'approvazione del conto consuntivo.

Il Collegio prende atto, ricordando, tuttavia, l'importanza del rispetto del termine di approvazione

del rendiconto nel ciclo di bilancio, come confermato dalle previsioni contenute negli artt. 186 e 187 in tema di risultato di amministrazione, oltre che nell'art. 227, c.2 bis, Tuel (cfr., SRCLOM/172/2020/PRSE).

5. CASSA VINCOLATA

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti sulla mancata movimentazione della cassa vincolata.

Nella relazione al rendiconto 2022 l'organo di revisione, nell'esprimere un giudizio positivo, ha raccomandato "di tenere monitorati gli andamenti di cassa, in considerazione del finanziamento PNRR e più in generale di tutti i bandi per cui è previsto un criterio di cassa vincolata ed, inoltre, l'andamento della cassa relativo alle riscossioni tributarie".

Circa la mancata movimentazione della cassa vincolata negli esercizi precedenti al 2022 l'Ente, rappresentando difficoltà connesse alla mancanza di personale, ha comunicato che la cassa è stata movimentata solo dal 2022 (ad oggi, la cassa vincolata è stata quantificata ed è pari ad euro 251.674,53).

La Sezione, rinviando ai propri precedenti (SRC Lombardia delibere n.134/2023/PRSE, n. 168/2022/PRSE, n.18/2021/PRSE), raccomanda il rispetto dei principi contabili in tema di cassa vincolata, ricordando, in particolare, con riferimento alle risorse provenienti dai fondi covid-19 destinate al soddisfacimento dei bisogni collettivi durante il periodo emergenziale, che tali entrate sono caratterizzate da uno specifico vincolo "di scopo" espressamente previsto da una norma di legge e, come tali, dovranno confluire nella cassa vincolata (oltre che essere vincolate nel risultato di amministrazione), nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 180, c. 3, lett. d), all'art. 185, c. 2, lett. i) e agli artt. 195 e 222 Tuel (cfr., SRC Lombardia, n.134/2023/PRSE, n.168/2022/PRSE; SRC Lazio n. 93/2022/PRSE).

Trigolo, il 16.05.2024

Il Sindaco
Mariella Marcarini

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Ottavio Francesco Mansi